

Legge regionale 21 giugno 2019, n. 20

**Modifiche alla denominazione e alle competenze della Commissione contro la 'ndrangheta di cui alla l.r. 50/2002.**

(BURC n. 67 del 21 giugno 2019)

**Art. 1**

*(Modifiche alla denominazione della Commissione contro la 'ndrangheta di cui alla [l.r. 50/2002](#))*

1. Il titolo della [legge regionale 27 dicembre 2002, n. 50](#) (Istituzione di una Commissione Consiliare contro la 'ndrangheta), come modificato dall'articolo 1, comma 1, della [legge regionale 7 marzo 2011, n. 6](#) (Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2002, n. 50 "Istituzione di una Commissione consiliare contro il fenomeno della mafia in Calabria"), è sostituito dal seguente: "Istituzione della Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa".
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della [l.r. 50/2002](#), come modificato dalla [l.r. 6/2011](#), le parole "una Commissione contro la 'ndrangheta" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa".

**Art. 2**

*(Modifiche articolo 2 della [l.r. 50/2002](#))*

1. All'articolo 2 della [l.r. 50/2002](#) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "L'Ufficio di Presidenza della Commissione è composto dal Presidente, da un Vicepresidente e da un Consigliere segretario. Il Consiglio regionale elegge gli organi della Commissione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento interno.";
  - b) all'inizio del comma 2, le parole ", ai due Vice Presidenti ed ai due Consiglieri segretari" sono soppresse.

**Art. 3**

*(Modifiche articolo 3 della [l.r. 50/2002](#))*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della [l.r. 50/2002](#) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla fine della lettera a) la parola "similari;" è sostituita dalle seguenti: "similari, oltre che su potenziali fenomeni di corruzione;"
  - b) alla fine della lettera e) le parole "sopra citati;" sono sostituite dalle seguenti: "e corruttivi, nonché per rafforzare la cultura della legalità;"
  - c) alla lettera f) dopo la parola "antimafiosa" sono inserite le seguenti: "e della legalità;"
  - d) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "f bis) approfondire la conoscenza del fenomeno 'ndranghetistico e di quello corruttivo adottando iniziative che ne stimolino la riprovazione sociale e rafforzino altresì la cultura della legalità e il rifiuto di ogni attività corruttiva."

**Art. 4**

*(Modifica articolo 4 della [l.r. 50/2002](#))*

1. Nella rubrica dell'articolo 4 della [l.r. 50/2002](#), dopo la parola "autorità" è inserita la seguente: "regionali,".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della [l.r. 50/2002](#) è aggiunto il seguente: "2 bis. La Commissione, in ambito regionale ed extraregionale, in collegamento con la Commissione parlamentare antimafia di cui al comma 2, oltre che con le altre

commissioni regionali competenti per materia, svolge, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, attività di monitoraggio e studio delle azioni di matrice 'ndranghetista, specialmente di quelle connesse alla gestione dei rifiuti e al coinvolgimento delle cosiddette ecomafie e agromafie.”.

**Art. 5**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 6**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.